



27917-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE



RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello presentato dal difensore di Alessandro Pignataro – imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 648 cod. pen., 2 e 7 legge n. 895 del 1967, 23 legge n. 110 del 1975 – e, per l'effetto confermava il provvedimento del 14 aprile 2020 con il quale il Tribunale di Roma in composizione collegiale aveva disatteso l'istanza difensiva

di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, alla quale il prevenuto è sottoposto, con quella meno gravosa degli arresti domiciliari.

Rilevava il Tribunale come, anche in considerazione della emergenza sanitaria da Covid-19 e delle relative norme adottate per fronteggiare il problema negli istituti di detenzione, non vi fossero le condizioni per affermare che la custodia in carcere sia incompatibile con le condizioni di salute del Pignataro; e come non vi fossero i presupposti per estendere al predetto gli effetti favorevoli delle decisioni adottate dal giudice del procedimento nei confronti di due coimputati, tali Sibio e Di Francesco, che hanno già ottenuto la concessione della meno gravosa misura degli arresti in casa.

3. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Pignataro, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico articolato motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 275 e 299 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Roma illogicamente disatteso le ragioni dell'appello senza tenere adeguatamente conto i singoli passaggi e le cadenze temporali della lunga 'storia' detentiva del prevenuto, affetto da una grave forma di pancreatite, in particolare i tempi e gli esiti degli esami strumentati ai quali lo stesso è stato sottoposto in carcere; per non avere ragionevolmente tenuto conto delle specifiche indicazioni sanitarie evidenziate dalla difesa e che la direzione sanitaria dell'istituto dove il predetto è recluso avesse concluso nel senso che quel tipo di patologia un concreto fattore di aumento del rischio *quod vitam* in caso di infezione da Covid; e per avere omesso di considerare che i coimputati Sibio e Di Francesco, che si trovano in una posizione processuale sostanzialmente parificabile a quella del Pignataro, hanno beneficiato degli arresti domiciliari, misura che non vi è ragione equitativa per negare al ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Alessandro Pignataro sia inammissibile.

2. Il requisito della specificità dei motivi a cui è condizionata l'ammissibilità del mezzo di gravame, comporta non solo l'onere di dedurre le censure che l'imputato intende muovere su punti circoscritti della decisione, ma anche l'onere di indicare in modo preciso e dettagliato gli elementi di fatto e di diritto che si pongono a base delle censure; ciò perché solo in tale caso il giudice dell'impugnazione è posto in grado di valutare la validità o meno di ogni singola



censura, confrontando le argomentazioni sviluppate a supporto dell'impugnazione con la motivazione del provvedimento contro cui essa è diretta. Sicché il ricorso per Cassazione è inammissibile perché generico quando i motivi difettino di una meditata critica del giudizio ricostruttivo e valutativo operato dal giudice *a quo*, risolvendosi nella ripetizione più o meno sintetica di quelli già dedotti con l'appello e motivatamente respinti ed in astratte critiche avverso l'apprezzamento dei dati informativi compiutamente svolto nella decisione impugnata.

In tale ottica va rilevato come a fronte di un perspicuo passaggio motivazionale contenuto nel provvedimento gravato, con il quale il Tribunale dell'appello cautelare aveva analiticamente spiegato come le condizioni di salute del Pignataro non potesse considerarsi particolarmente gravi – tenuto conto che in due relazioni del febbraio e dell'aprile del 2020 la direzione della casa circondariale ove il prevenuto è recluso aveva segnalato che in quel momento non vi erano particolari criticità sanitarie, non avendo potuto eseguire ulteriori approfondimenti diagnostici per il rifiuto dell'interessato a sottoporsi ad altri esami – il difensore ha formulato doglianze da un lato molto indeterminate, lamentando la omessa valutazione della 'storia' clinica del detenuto, dall'altro ha richiamato un dato sostanzialmente inconferente ed in precedenza non adeguatamente sottolineato, quale l'impossibilità per l'imputato di fruire in carcere di un adeguato regime alimentare.

Inoltre, il Tribunale di Roma aveva affermato come, sulla base di tutta la documentazione a disposizione, fosse risultato evidente che non era necessario trasferire il Pignataro presso altro istituto in quanto il rischio di una incompatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario in ragione di un rischio di contrarre una infezione da Covid era in quel momento solo ipotetica. In buona sostanza, con un argomento che appare logicamente ineccepibile e rispettoso del dato normativo, i giudici di merito hanno concluso che se è vero che il tipo di patologia da cui il Pignataro risulta affetto rappresenta obiettivamente un fattore di aumentato rischio *quoad vitam* nel caso di infezione da Covid, al momento non vi fossero ragione per reputare la concreta esistenza di quel rischio, non avendo la difesa dedotto l'esistenza di quel tipo di infezioni nella casa circondariale di Frosinone, né essendo desumibili dati di segno contrario dalle relazioni trasmesse dalla direzione sanitaria di quell'istituto.

Orbene, a fronte di tale puntuale motivazione le censure difensive sono risultate estremamente generiche, avendo il ricorrente parlato in maniera indeterminata dei rischi di contagio da Covid e della diffusione della pandemia in vari Stati del mondo e in alcune regioni italiane più che in altre: finendo per criticare l'approccio "ideologico" al problema seguito dal Tribunale romano e per

sollecitare il rispetto di valori fondamentali definiti dalla Costituzione e da convenzioni internazionali.

Al riguardo è doveroso sottolineare che se è vero che la detenzione in carcere costituisce obiettivamente un contesto nel quale è più facile la diffusione del virus, in quanto i detenuti vivono in ambienti nei quali è tendenzialmente più difficile il mantenimento delle distanze di sicurezza ed in cui sono ben possibili fenomeni di assembramento o di sovraffollamento, è anche vero che la norma codicistica, così come richiamata nella istanza difensiva ed applicata dai giudici di merito, prevede una situazione di concreta ed effettiva, non anche di ipotetica o potenziale, incompatibilità tra le condizioni di salute del recluso e il suo stato di detenzione, se del caso valutate come tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere. In tale ottica occorre verificare la situazione in concreto esistente nella casa circondariale in cui si trova l'interessato; la presenza di misure di precauzione adottate, nel rispetto delle prescrizioni di legge e di quelle regolamentari, per garantire una distanza di sicurezza tra detenuti 'a rischio'; nonché la possibilità che i reclusi che si trovano in condizioni di salute più precarie possano godere del trasferimento presso altri istituti o presso strutture sanitarie più adeguate del circuito penitenziario.

3. Quanto, infine, al riferimento alla posizione cautelare di altri coimputati – pure contenuta nel ricorso oggi in esame – va evidenziato come la difesa non si sia realmente confrontata con la principale ragione posta dai giudici *a quibus* a fondamento della loro decisione, e cioè l'impossibilità di valorizzare in favore del Pignataro le determinazioni cautelari che il giudice del procedimento principale aveva adottato nei riguardi di suoi coimputati sulla base della valutazione di circostanze personali riferibili solo a questi ultimi. Decisione che risulta rispettosa del principio di diritto, espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, per cui in tema di esigenze cautelari la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (in questo senso, tra le altre, Sez. 3, Sentenza n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258).

Anche in relazione a tale aspetto il motivo del ricorso pecca di genericità, avendo l'impugnante implicitamente riconosciuto di non aver adempiuto a quell'onere di allegazione – asserendo che doveva essere il giudice dell'appello a dover verificare se i tre indicati imputati avessero dato un diverso contributo



eziologico alla consumazione del reato ovvero se gli stessi avessero un diverso profilo cautelare soggettivo – e di aver sollecitato, alla fine, il Tribunale ad adottare una decisione basata su un criterio di mera equità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno a quella di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 23/09/2020

Il Consigliere estensore

[Redacted signature]

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Redacted signature]

[Handwritten signature]

